

CONTRATTO DI PROGRAMMA

per la disciplina del funzionamento delle attività di gestione e di realizzazione degli investimenti delle infrastrutture ferroviarie regionali umbre

**TRA
REGIONE UMBRIA
E
IL GESTORE:
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA**

Con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso, firmata digitalmente, tra:

REGIONE UMBRIA, di seguito denominata anche semplicemente "**Regione**", in qualità di Concedente e titolare delle funzioni di programmazione e amministrazione della ferrovia regionale Linee Sansepolcro –Terni e diramazione Perugia Ponte San Giovanni - Perugia S. Anna, con sede in Perugia, codice fiscale n 80000130544, nella persona di Maurizio Angelici, nato a Perugia il 12 agosto 1954 nella sua qualifica di dirigente p.t. del Servizio Infrastruttura per la Mobilità presso la sede della Regione, incardinato nella Direzione regionale: Gestione del territorio e paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità, in forza della delibera della Giunta Regionale n. 1332 del 19 novembre 2018

e

Umbria TPL e Mobilità Spa, Società di Gestione, di seguito denominata il Gestore, in qualità di concessionaria e gestore dell'infrastruttura ferroviaria umbra, come da Atto di Concessione rilasciato dalla Regione Umbria e approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1332 del 19 novembre 2018, nella persona dell'Amministratore Unico Ferruccio Bufaloni nato a Marsciano il 2 ottobre 1961.

congiuntamente individuate come le "**Parti**" e ciascuna individualmente come la "**Parte**".

PREMESSO che

- A. con il D. Lgs. n. 422/1997 e successive modificazioni la Regione Umbria ha assunto le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale nonché è subentrata allo Stato, quale concedente delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa, sulla base dell'accordo di programma del 02/03/2000 sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Umbria;
- B. con l'Accordo di Programma del 02.03.2000 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Umbria sono state definite le modalità per "*il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi in concessione a Ferrovia Centrale Umbra*" incluso il trasferimento a titolo gratuito della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria e dei beni e degli impianti necessari all'esercizio della stessa rete ferroviaria stessa;
- C. in data 11.04.2000 è stata costituita la società Ferrovia Centrale Umbra S.r.l., a totale capitale pubblico regionale, che è subentrata con decorrenza 01.01.2001 alla ex Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Centrale Umbra in forza del DPCM del 16.11.2000 con concessione rilasciata sia per la gestione dell'infrastruttura che per l'esercizio del trasporto ferroviario;
- D. l'articolo 4 del D. Lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 recepisce la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e istituisce l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito "**ANSF**"), la quale ha assunto le attribuzioni in materia di sicurezza ferroviaria successivamente indicate nel D. Lgs. n. 112 del 15 luglio 2015 e già esercitate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e/o dalle società del Gruppo FS;
- E. in data 26.11.2010 è stata costituita Umbria TPL e Mobilità S.p.A. attraverso la fusione delle aziende pubbliche già affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Umbria tra cui Ferrovia Centrale Umbra S.r.l. Con decorrenza dal 01.12.2010 Umbria TPL e Mobilità S.p.A. è subentrata in tutte le attività esercitate dalle aziende fuse nonché in ogni loro situazione giuridica, elemento patrimoniale, sia attivo che passivo;
- F. in data 21.10.2011 la Regione Umbria ha affidato in Concessione a Umbria TPL e Mobilità S.p.A., la sede rotabile, le relative pertinenze ed i beni immobili, già di proprietà regionale, che attenevano alla Ferrovia Centrale Umbra, costituita dalle linee Sansepolcro – Terni e diramazione Perugia Ponte S. Giovanni – Perugia S. Anna, il tutto come meglio individuato nel verbale di consegna dei beni immobili della ferrovia dallo Stato alla Regione, questa rappresentata dall'Agenzia del Demanio filiale di Perugia; verbale sottoscritto il 7 giugno 2007 prot. n. 2007.3427. La scadenza della predetta concessione è fissata al 20 ottobre 2020;
- G. in data 16.12.2012 è stato sottoscritto il "*Contratto di Programma per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale*" tra la Regione Umbria e la società Umbria TPL e Mobilità S.p.A. per il periodo sperimentale 01.01.2011-31.12.2012. L'atto che ha per oggetto la definizione dei rispettivi obblighi per la gestione delle infrastrutture facenti parte

- della Ferrovia Centrale Umbra prevede un corrispettivo annuo pari ad Euro 4.837.327,95 a carico della Regione Umbria;
- H. in data 15 luglio 2015 è stato emesso il decreto legislativo n. 112 di recepimento della direttiva 2012.34.UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, sostituisce e abroga il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e disciplina il rapporto tra lo Stato ed il gestore dell'infrastruttura, precisando, altresì, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo anche alle reti ferroviarie per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 422/1997 come individuate dal decreto ministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del D. Lgs. n. 112/2015;
- I. nella nota ANSF n. 9956 del 26 settembre 2016 si dispone che le aziende ferroviarie di cui all'Allegato A del DM 5 agosto 2016 rendano coerenti, con carattere di assoluta urgenza, i sistemi tecnologici a tutela della sicurezza della circolazione delle proprie reti a quelli della rete gestita dal Gestore dell'infrastruttura nazionale, ovvero RFI S.p.A. ai sensi della concessione di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 come modificata con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60T in data 28 novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006. Prevede inoltre che a tal fine le aziende in questione individuino, programmino e realizzino i provvedimenti necessari a soddisfare i requisiti di sicurezza indicati;
- J. le linee Sansepolcro – Terni e la diramazione Perugia Ponte S. Giovanni – Perugia S. Anna sono ricomprese nell'elenco di cui all'allegato A del Decreto del 5 agosto 2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 112/2015;
- K. il CIPE con Delibera n. 26 del 10 agosto 2016 ha approvato un piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno assegnando 13,412 miliardi di euro per interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati "*Patti per il Sud*" individuando anche regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, modalità di riprogrammazione, casi di revoca e le modalità di trasferimento delle suddette risorse; nella medesima seduta con delibera n.25 il CIPE ha approvato, in attuazione dell'art. 1, comma 703, lettere a) e b) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), l'individuazione delle aree tematiche e dei relativi obiettivi strategici su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). La proposta prevede altresì l'adozione delle regole di funzionamento del Fondo. Le Aree tematiche sono: infrastrutture, ambiente, sviluppo economico e produttivo, turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione, rafforzamento della pubblica amministrazione, agricoltura;
- L. il CIPE, con delibera n. 54 del 1 dicembre 2016, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 di competenza dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevede investimenti per 11,5 miliardi di euro ed è articolato in sei Assi Tematici di intervento, con l'individuazione, tra le altre, di risorse finanziarie per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture ferroviarie regionali della FCU. In particolare: (i) relativamente all'Asse Tematico C (*Interventi per il trasporto urbano e metropolitano*), sono stanziati a favore di Regione Umbria euro 51.000.000 da destinarsi a interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati e/o nuovi itinerari; e (ii) relativamente all'Asse tematico F (*Rinnovo materiale Trasporto Pubblico Locale - Piano Sicurezza ferroviaria*) sono stanziati a favore di Regione Umbria euro 2.226.000 da destinarsi al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale e interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa anche attraverso interventi infrastrutturali e tecnologici;
- M. il CIPE, con delibera n. 98 del 22.12.2017 ha individuato per l'Umbria ulteriori risorse per l'importo di euro 5.000.000,00 a valere sull'Asse Tematico C: interventi per il trasporto urbano e metropolitano – Linea di Azione interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia. Interventi di miglioramento della sicurezza della Ferrovia Centrale Umbra.

- N. il CIPE con delibera n. 12 del 28.02.2018 ha individuato per l'Umbria ulteriori risorse per l'importo di euro 1.000.000,00 a valere sull'Asse Tematico C: interventi per il trasporto urbano e metropolitano – Linea di Azione interventi per il miglioramento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari. Interventi di miglioramento della sicurezza della Ferrovia Centrale Umbra (potenziamento e ammodernamento).
- O. l'articolo 47, comma 4, del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, stabilisce che le Regioni possono concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi sulla rete ferroviaria regionale ovvero il subentro di RFI S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali;
- P. per disciplinare la realizzazione sull'infrastruttura ferroviaria regionale umbra degli interventi ricompresi nell'articolo 47, comma 4 del Decreto Legge n. 50/2017, come convertito dalla Legge n. 96/2017, in data 19.06.2017, è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Umbria, Umbria TPL e Mobilità S.p.A. e RFI S.p.A.;
- Q. in data 15.12.2017 è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Umbria, Umbria TPL e Mobilità S.p.A. e RFI S.p.A., per disciplinare il subentro di quest'ultima nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra, ai sensi del predetto articolo 47 comma 4 – secondo periodo – del Decreto Legge n. 50/2017 come convertito dalla Legge n. 96/2017.
- R. in data 16 aprile 2018 è stato emanato, ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in GURI n. 128 del 5 giugno 2018, in vigore dal 6 giugno 2018, con cui sono state individuate nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale. Tra queste linee, individuate nell'allegato A al succitato decreto, è riportata la "Linea Ferroviaria" Perugia – Terni la cui infrastruttura ferroviaria è attualmente in concessione a Umbria TPL e Mobilità Spa, in attesa di concludere il subentro nella suddetta gestione di RFI S.p.A., di cui al precedente punto Q;
- S. le infrastrutture ferroviarie regionali oggetto dell'atto di concessione sono interconnesse alla rete nazionale nelle stazioni di Perugia Ponte San Giovanni e Terni e presentano evidenti potenzialità, la cui piena attuazione può essere conseguita solo attraverso una progressiva ed eventuale integrazione e gestione unitaria con l'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN) per il tramite di RFI S.p.A., con positive ricadute per il sistema di trasporto pubblico locale e nazionale, nonché con benefici in termini di incremento dei livelli di sicurezza e di razionalizzazione nell'impiego delle risorse pubbliche.

CONSIDERATO che

- T. le Parti ritengono che un quadro finanziario stabile e certo, per tutta la durata del presente contratto di programma (il "**Contratto**"), sia condizione necessaria per garantire una più efficace ed efficiente programmazione ed attuazione delle attività oggetto dell'Atto di Concessione richiamato alla precedente Premessa F;
- U. le infrastrutture ferroviarie regionali oggetto del presente Contratto rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 112/2015, e sono pertanto assoggettate - ai sensi dell'art 1 comma 5 del sopra menzionato Decreto - alle funzioni di controllo e regolazione demandate all'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- V. in conformità ai principi dell'articolo 16, comma 1 del D. Lgs. n. 112 del 15 luglio 2015 (Costo dell'infrastruttura nazionale e contabilità), la gestione delle linee ferroviarie Sansepolcro – Terni e la diramazione Perugia Ponte S. Giovanni – Perugia S. Anna, da parte del Soggetto Gestore, dovrà presentare, in condizioni normali di attività e nell'arco di un periodo ragionevole, almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, i corrispettivi definiti nel presente Contratto relativamente alle attività in conto esercizio, le eventuali eccedenze provenienti da altre attività e le eventuali entrate non rimborsabili da fonti pubbliche e private e, dall'altro, i costi di infrastruttura almeno nelle sue componenti di costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale investito;

- W. in ragione dell'emanazione del DM di cui alla premessa R, nonché di quanto rappresentato nella precedente premessa S, si è reso necessario rinnovare la Concessione in essere ed il presente Contratto di Programma.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

SEZIONE PRIMA - PARTE GENERALE

Articolo 1
Struttura

1. Il Contratto si articola come segue:

SEZIONE PRIMA - PARTE GENERALE

Art. 1 – Struttura

Art. 2 – Premesse ed Allegati

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Oggetto del Contratto

Art. 5 – Durata - Aggiornamenti

SEZIONE SECONDA - PARTE GESTIONE

Art. 6 – Obblighi del Concessionario – Parte Gestione

Art. 7 – Qualità e monitoraggio delle prestazioni

Art. 8 – Obblighi della Concedente - Corrispettivi

SEZIONE TERZA - PARTE INVESTIMENTI

Art. 9 – Obblighi del Concessionario - Parte Investimenti

Art. 10 – Piano degli Investimenti

Art. 11 – Obblighi della Concedente

Art. 12 – Contributi e modalità di erogazione

SEZIONE QUARTA - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13 – Interruzione delle prestazioni

Art. 14 – Comitato Tecnico di Gestione del Contratto

Art. 15 – Comunicazioni

Art. 16 – Legge applicabile e Controversie

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa e procedure di rinegoziazione del Contratto

Art. 18 – Disposizioni varie e generali

Art. 19 – Subentro nel Contratto

Articolo 2
Premesse ed Allegati

1. Le Premesse, i Considerato e gli Allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono pienamente vincolanti tra le Parti:
- All. 1: Rappresentazione grafica della rete regionale;
 - All. 2: Qualità delle prestazioni;
 - All. 3: Previsione corrispettivi;
 - All. 4: Schema di contabilità regolatoria;
 - All. 5: Piano degli Investimenti: elenco interventi, costi, coperture finanziarie e fabbisogni;
 - All. 6: Piano degli Investimenti: prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa;
 - All. 7: Scheda monitoraggio Investimenti.

Articolo 3
Definizioni

1. In aggiunta ai termini definiti in epigrafe, nelle Premesse e in altre clausole del presente Contratto, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:
- a. **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)**: indica l'organismo nazionale istituito ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 162 del 10 agosto 2007, a cui sono assegnati i compiti di Autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE;
 - b. **Atto di Concessione o Concessione**: ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa F;
 - c. **Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)**: indica l'Autorità Nazionale istituita ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori;
 - d. **c.c. o codice civile**: indica il Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e sue successive modifiche e integrazioni;
 - e. **Contratto**: ha il significato attribuito a tale termine al Considerando V;
 - f. **Contributi**: ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 11 (*Obblighi della Concedente*), lettera a.;
 - g. **Controversia**: ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 16 (*Legge applicabile e Controversie*), comma 2;
 - h. **Corrispettivi**: ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 8 (*Obblighi della Concedente – Corrispettivi*), comma 1;
 - i. **CUP ovvero Codice Unico Progetto**: indica il codice unico identificativo di ogni progetto d'investimento pubblico;
 - j. **Esercizio della Rete o Esercizio**: indica le attività di assegnazione delle tracce ferroviarie (ivi inclusa la progettazione dell'orario e il trattamento delle richieste di capacità), la gestione del traffico (attività di coordinamento, controllo e regolazione della circolazione, fornitura di informazioni al pubblico), l'imposizione di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura nonché la gestione degli impianti e delle stazioni, ivi incluse le attività di assistenza alle PRM (Condizioni per l'erogazione del servizio di assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità);
 - k. **Eventi di Forza Maggiore**: indica, singolarmente e/o collettivamente, ogni evento inevitabile e imprevedibile che impedisca, in tutto o in parte, l'esecuzione di una o più delle obbligazioni derivanti dal Contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le manifestazioni, le sommosse, gli attentati, le epidemie, le calamità naturali, le guerre, i furti, gli atti vandalici e gli atti compiuti da terzi in violazione di norme di legge non prevenibili con l'esercizio di adeguata diligenza;
 - l. **Gestione della Rete o Gestione**: indica l'insieme delle attività di Esercizio, Manutenzione Ordinaria, Safety e Security;
 - m. **Gestore**: indica la società che gestisce la Rete;
 - n. **Investimenti**: indica, ove non diversamente specificato, singolarmente e/o collettivamente, gli investimenti di cui al piano previsto all'Articolo 10 (*Piano degli Investimenti*), ivi inclusi gli interventi di Manutenzione Straordinaria;
 - o. **Investimenti Tecnologici**: indica i progetti di sviluppo e/o di ammodernamento tecnologico per la sicurezza della circolazione e l'efficientamento gestionale ricompresi nel Piano degli Investimenti, appartenenti alla classe "*Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento*";
 - p. **Linee Guida del MIT**: indica le linee guida adottate in data 1 giugno 2017 per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D. Lgs. 228/2011, a cui si farà riferimento per la gestione del presente Contratto;
 - q. **Manutenzione Ordinaria**: indica le attività finalizzate al contenimento del normale degrado dell'infrastruttura di cui alla Rete, nell'ambito del previsto ciclo di vita utile degli oggetti tecnici

in cui è articolata la stessa, che hanno la finalità di mantenere o riportare un'entità nello stato in cui possa eseguire la funzione richiesta senza incrementare il valore patrimoniale;

- t. **Manutenzione Straordinaria**: indica l'insieme degli interventi, a carattere puntuale e non sistematico, né sistemico, che non comportano modificazioni alla tipologia delle infrastrutture e sono finalizzati a prolungare la vita utile delle infrastrutture esistenti oltre la loro vita tecnica, ricostruendo o sostituendo le parti avariate, mantenendo e/o incrementando il valore patrimoniale;
- s. **Piano degli Investimenti**: indica l'insieme di opere, lavori, forniture e servizi, completo, autonomo, e con impatto diretto e quantificabile sul processo produttivo del Gestore, così come meglio descritto al successivo Articolo 10 (*Piano degli Investimenti*);
- t. **PIR**: indica il "*Prospetto Informativo della Rete*" elaborato dal Gestore ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 112/2015 che specifica le caratteristiche e le condizioni di accesso alla Rete, i criteri di calcolo e riscossione dei pedaggi e i criteri per l'assegnazione della capacità della Rete alle imprese ferroviarie, nonché informazioni concernenti lavori che possano comportare una riduzione della capacità dell'infrastruttura in termini di interruzioni di linea o limitazione dell'uso di binari di circolazione per periodi determinati;
- u. **Potenziamento e Sviluppo**: si intende l'insieme delle attività di progettazione programmazione di rete, la programmazione finanziaria e degli investimenti, nonché le attività di realizzazione finalizzate alla costruzione, ammodernamento ed al potenziamento dell'infrastruttura;
- v. **Programma di investimento**: l'insieme dei progetti di investimento, sinergici e collegati ad un medesimo obiettivo, ovvero aggregati in base ad omogeneità tipologica o territoriale;
- w. **Regione o Concedente**: indica la Regione Umbria;
- x. **Rete o Rete FCU**: indica la rete ferroviaria regionale umbra costituita dalle linee Sansepolcro - Terni e dalla diramazione Perugia Ponte S. Giovanni - Perugia S. Anna, ivi incluse aree ed asset dedicati allo svolgimento di attività strettamente correlate e funzionali ai servizi di trasporto ferroviario e meglio identificata nell'Allegato 1 (*Rappresentazione grafica della rete regionale*) al presente Contratto comprensiva dei beni indicati nell'Atto di Concessione, a cui si rimanda;
- y. **Safety**: indica l'attività di regolamentazione, normazione e supervisione della sicurezza ferroviaria e omologazioni e certificazioni dei materiali e dei prodotti connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, per quanto di pertinenza del Gestore in conseguenza della costruzione dell'Agenzia Nazionale, erogazione delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni relative al monitoraggio ambientale;
- z. **Security**: indica l'attività di controllo e salvaguardia del patrimonio ferroviario, del trasporto ferroviario e del pubblico negli ambiti di competenza del Gestore.

Articolo 4

Oggetto del Contratto

1. Ai sensi di quanto previsto dalla Concessione, a cui si rimanda, il presente Contratto regola i rapporti tra la Regione (Concedente) e il Gestore (Concessionario) in merito alla disciplina delle modalità di finanziamento e di svolgimento delle attività di:
 - a. **Gestione**, così come definita al precedente Articolo 3 (*Definizioni*);
 - b. realizzazione degli **Investimenti**, così come definiti al precedente Articolo 3 (*Definizioni*).
2. Il presente Contratto regola altresì i rapporti tra la Regione e il Gestore in relazione ad eventuali altri obblighi di servizio e/o oneri collegati all'attività del Gestore discendenti da evoluzioni di normativa di settore o prescrizioni delle Autorità competenti.

Articolo 5

Durata - Aggiornamenti

1. La validità del presente Contratto è di 10 (dieci) anni, rinnovabile di altri 10 (dieci) anni, a decorre dalla data di sottoscrizione. La durata del presente Contratto è correlata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal D. Lgs. 112/2015 ed in particolare dall'art. 16.

2. Almeno un anno prima della scadenza dei primi 10 (dieci) anni le Parti perverranno a sottoscrivere un Accordo che stabilirà il Corrispettivo per i successivi 10 (dieci) anni e sarà determinato il Piano degli Investimenti.
3. Al fine di evitare *vacatio* dei rapporti tra Regione e il Gestore e consentire la continuità dei rapporti sia nella realizzazione delle opere che nello svolgimento dei servizi oggetto della Concessione, la validità del Contratto – salvo il caso in cui le Parti ne escludano, prima della sua scadenza e con separato accordo scritto, ogni ipotesi di rinnovo – sarà da intendersi tacitamente prorogata fino alla sottoscrizione ed all'entrata in vigore del nuovo atto contrattuale avente il medesimo oggetto. Resta inteso che al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui alla Sezione 1 "*Opere in corso finanziate*" del Piano degli Investimenti dovranno essere assicurati i corrispondenti trasferimenti di risorse, da parte della Regione, fino all'entrata in vigore del nuovo atto contrattuale, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 11 (*Obblighi della Concedente*).
4. In nessun caso il presente Contratto potrà avere una durata superiore alla data di scadenza della Concessione, salvo eventuale rinnovo o proroga della stessa.
5. Il Contratto è soggetto, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 21 (*Disposizioni varie e generali*), paragrafo 1, ad aggiornamento su richiesta motivata di ciascuna Parte e/o a seguito dell'entrata in vigore di interventi legislativi che abbiano un impatto modificativo e/o integrativo rispetto ai contenuti sostanziali e/o alle risorse finanziarie di copertura del Contratto stesso.
6. In virtù di quanto sopra previsto, qualora nel periodo di vigenza del Contratto, intervengano modifiche al quadro normativo di settore (quali l'adozione dei Decreti Ministeriali di cui all'articolo 47 comma 5 del Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017) tali da comportare mutamenti alla titolarità giuridica delle infrastrutture ferroviarie regionali ai fini dell'inserimento di una o più delle linee della Rete nel perimetro dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale di cui al DM n. 138T del 31 ottobre 2000, il Contratto dovrà essere oggetto di necessario aggiornamento anche alla luce della cessazione di efficacia della Concessione limitatamente a quelle linee che avranno assunto la qualificazione di Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.
7. In conseguenza di disposizioni normative o delibere CIPE, o qualsiasi altra fonte di finanziamenti, che provvedono a stanziare ed assegnare risorse finanziarie dedicate a specifici interventi, successivi all'approvazione del presente Contratto, le citate disposizioni avranno immediata efficacia per il Concessionario. Le Parti provvederanno a recepire le modifiche intervenute negli specifici allegati del presente Contratto nel primo aggiornamento utile.

SEZIONE SECONDA – PARTE GESTIONE

Articolo 6

Obblighi del Concessionario – Parte Gestione

1. Il Gestore, in considerazione degli obblighi che gli derivano dalla Concessione e ferma restando la certezza della corresponsione delle risorse finanziarie contrattualmente convenute, è obbligato - alle condizioni di cui al presente Contratto e per la durata dello stesso - nei confronti della Regione a garantire:
 - a. le attività di **Esercizio** della Rete per la gestione in condizioni di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria;
 - b. le attività di **Manutenzione Ordinaria** della Rete per la relativa messa in disponibilità in condizioni di affidabilità e sicurezza;
 - c. le attività di **Safety** per la regolamentazione, normazione e supervisione della sicurezza ferroviaria;
 - d. le attività di **Security** per la sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e degli ambienti a loro accessibili.
2. Nello svolgimento delle attività elencate nel presente articolo, il Gestore si impegna a:
 - a. gestire la Rete con criteri di economicità e di efficienza, ispirando la propria azione ad obiettivi di innovazione tecnologica, gestionale e regolamentare, tenendo conto dei programmi per l'integrazione delle infrastrutture ferroviarie con la rete nazionale;

- b. adottare tutte le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle proprie attività volte all'adempimento degli impegni assunti con il presente Contratto e garantire la piena funzionalità delle opere infrastrutturali oggetto di investimento;
- c. pubblicare il PIR di ciascun anno di vigenza del presente Contratto, in coerenza con le tempistiche di quello nazionale, restando inteso che sarà cura del Gestore provvedere, ove necessario, alla eventuale rideterminazione dei canoni di accesso, ivi indicati, all'infrastruttura ferroviaria regionale, in conformità con la Delibera ART che potrà essere adottata/modificata successivamente alla sottoscrizione del Contratto;
- d. gestire la Rete secondo criteri di compatibilità con l'ambiente e ad adottare materiali, sistemi di gestione e tecnologie innovative e atti a concorrere alla diminuzione dell'inquinamento di natura fisica, chimica e biologica, e alla riduzione del degrado territoriale;
- e. adottare tutte le misure opportune e, ove necessari, i piani di intervento, in caso di perturbazioni gravi e/o di situazioni di emergenza, in conformità a quanto espressamente previsto nel PIR.

Articolo 7

Qualità e monitoraggio delle prestazioni

1. Il Gestore, nell'esecuzione delle attività di cui all'Articolo 6 (*Obblighi del Concessionario – Parte Gestione*), comma 1, si impegna ad effettuare tutte le prestazioni nel rispetto degli standard individuati nell'Allegato 2 (*Qualità delle prestazioni*) al Contratto.
2. Gli standard minimi di servizio di cui all'Articolo 6 (*Obblighi del Concessionario – Parte Gestione*), comma 1, sono soggetti a monitoraggio annuale e saranno trasmessi dal Gestore alla Regione entro il mese di luglio di ciascun anno con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il Gestore si impegna inoltre a:
 - a. utilizzare un sistema di contabilità regolatoria che evidenzii i meccanismi di imputazione dei costi relativi ai processi industriali relativi alla sua attività. In particolare, tale sistema presenta un grado di disaggregazione delle poste contabili tale da evidenziare l'attribuzione dei costi e dei ricavi, nonché la destinazione delle risorse ricevute in forza del presente Contratto;
 - b. trasmettere alla Regione entro il mese di luglio di ogni annualità di vigenza del Contratto, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, le risultanze del sistema di contabilità regolatoria di cui alla precedente lettera a), sulla base degli schemi riportati nell'Allegato 4.

Articolo 8

Obblighi della Concedente – Corrispettivi

1. La Regione si impegna a riconoscere al Gestore i corrispettivi necessari a fronte dell'esecuzione delle attività di Gestione di cui alla presente Sezione Seconda – Parte Gestione (i "**Corrispettivi**"). I Corrispettivi concorreranno - unitamente al gettito dei canoni per l'utilizzo della Rete, ai corrispettivi per l'erogazione di tutti gli ulteriori servizi di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 112/2015, alle eccedenze provenienti da altre attività e alle eventuali entrate non rimborsabili da fonti private e pubbliche - al conseguimento dell'equilibrio economico di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 112/2015 nel corso del periodo di vigenza del presente Contratto.
2. La Regione si impegna ad erogare annualmente i Corrispettivi di cui al precedente comma 1 secondo la pianificazione annuale riportata nell'Allegato 3 (*Previsione corrispettivi in conto esercizio*). Tali Corrispettivi saranno erogati al Gestore in 12 (dodici) rate mensili, pari ciascuna a 1/12 (un dodicesimo) del totale annuo, con pagamento da effettuarsi, previa emissione di regolare fattura, alla fine di ogni mese.
3. Nell'ipotesi in cui le risorse riconosciute al Gestore a titolo di Corrispettivi risultassero inferiori rispetto alle coperture ed ai fabbisogni riportati nel presente Contratto, all'Allegato 3 succitato, il Gestore proporrà alla Regione le possibili misure da adottare in ordine alle linee da gestire con un minore livello di disponibilità e/o da chiudere, ferma restando ogni preventiva valutazione, di concerto con la Regione, circa l'eventuale impatto di tali misure sul livello minimo dei servizi

essenziali da garantire. Ciò posto, qualora la Regione non comunichi, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle proposte del Gestore, l'accettazione di una di esse, ovvero non fornisca un'alternativa di ridisegno del servizio di disponibilità, il Gestore procederà nell'attuazione delle misure proposte, fino all'eventuale successiva richiesta, da parte della Regione, di concordare una soluzione alternativa - modificativa ovvero integrativa - alla proposta del Gestore.

4. Le Parti concordano che il perimetro della attività di cui al precedente Articolo 6 del presente Contratto (*Obblighi del Concessionario – Parte Gestione*) e la quota di corrispettivo rispettivamente destinata a ciascuna delle attività ivi indicate potrà essere soggetta a modifiche/integrazioni in relazione alla revisione ed applicazione dei principi di determinazione del canone determinati dall'ART e/o all'eventuale adozione di altre misure regolatorie.
5. Restano fermi gli importi indicati nell'Allegato 3 (*Previsione corrispettivi in conto esercizio*), per i periodi ivi previsti, che saranno prenotati ed impegnati per l'intero decennio, a norma della legge 118/2011 – Armonizzazione Contabile.

SEZIONE TERZA – PARTE INVESTIMENTI

Articolo 9

Obblighi del Concessionario – Parte Investimenti

1. Il Gestore, in considerazione degli obblighi che gli derivano dalla Concessione e, ferma restando la certezza della corresponsione delle risorse finanziarie contrattualmente convenute, è obbligata - alle condizioni di cui al presente Contratto e per la durata dello stesso - nei confronti della Regione a garantire: la realizzazione degli Investimenti sulla Rete, così come meglio indicati al successivo Articolo 10 (*Piano degli Investimenti*), ai fini del mantenimento delle condizioni di affidabilità, miglioramento della qualità dei servizi e del rispetto di livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica, ottemperando alle innovazioni introdotte dalle disposizioni normative.
2. Il Gestore è tenuta altresì a:
 - a. segnalare gli Investimenti necessari – tra quelli finanziati dai Contributi di cui al successivo Articolo 12 (*Contributi e modalità di erogazione*) – per i quali siano venute meno le condizioni di fattibilità, per l'assunzione, preventivamente approvata dalla Regione, di eventuali iniziative correttive, di riprogrammazione o di rimodulazione degli interventi stessi;
 - b. trasmettere alla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente Contratto, sulla base dei dati di consuntivo, una relazione sullo stato di attuazione del Piano degli Investimenti oggetto del presente Contratto con riferimento all'intero esercizio precedente;
 - c. effettuare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli Investimenti in corso ai sensi del D. Lgs. n. 229 del 29 dicembre 2011;
 - d. aggiornare e comunicare alla Regione, entro il mese di settembre di ogni anno di vigenza del Contratto, i fabbisogni finanziari per Investimenti di cui agli Allegati n. 5 (*Piano degli investimenti: elenco interventi, costi, coperture finanziarie e fabbisogni*) e n. 6 (*Piano degli investimenti: prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa*);

Articolo 10

Piano degli Investimenti

1. In coerenza con il nuovo processo di pianificazione degli investimenti pubblici definito dalle Linee Guida del MIT, qualora applicabili al presente Contratto, il Piano degli Investimenti è articolato in 3 (tre) sezioni così definite:
 - a. **Sezione 1 – Opere in corso finanziate:** si riferisce alle opere dotate di integrale copertura finanziaria oggetto del presente Contratto;
 - b. **Sezione 2 – Fabbisogni finanziari 1^a quinquennio (2019-2023):** si riferisce alle opere con fabbisogni finanziari nel primo quinquennio di vigenza del Contratto;

- c. **Sezione 3 – Fabbisogni finanziari 2^a quinquennio (2024-2028)**: si riferisce alle opere da finanziare nel 2^a quinquennio di vigenza del Contratto;
2. Per i quinquenni successivi, almeno un anno prima, saranno determinati tra Regione Umbria e il Gestore i fabbisogni finanziari con le modalità previste dal precedente Articolo 5 (*Durata – Aggiornamento*), comma 2.
 3. Nello specifico la prima sezione è composta dalle opere da realizzare dotate di integrale copertura finanziaria e le altre sezioni hanno carattere programmatico, in quanto queste ultime rappresentano la pianificazione tecnico-economica di massima, come quadro di riferimento per la selezione e l'inserimento degli interventi meritevoli di finanziamento nei documenti di pianificazione regionale.
 4. Gli Investimenti sono ulteriormente classificati per classi tipologiche di destinazione, come di seguito rappresentato:
 - a. Manutenzione Straordinaria;
 - b. Sicurezza ed adeguamento ad obblighi di legge;
 - c. Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento;
 - d. Potenziamento e sviluppo infrastrutturale.
 5. Per gli interventi previsti dalla normativa di settore in vigore e/o che dovesse entrare in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, non dotati di integrale copertura finanziaria, e per eventuali ulteriori interventi ricompresi nella classe di destinazione *b. "Sicurezza ed adeguamento agli obblighi di legge"*, imposti da nuova normativa di settore o da nuove prescrizioni, il Gestore presenta, preliminarmente, un programma corredato da apposita documentazione che consenta alla Regione di valutare i maggiori oneri e i relativi tempi di attuazione, di asseverare il programma e di verificare le relative coperture finanziarie, in ottemperanza alle disposizioni riportate al successivo Articolo 11 (*Obblighi della Concedente*). Le Parti procederanno alla sottoscrizione di un apposito atto integrativo al Contratto secondo le modalità e tempistiche previste all'Articolo 5 (*Durata – Aggiornamenti*). Tale procedura è prevista anche per i fabbisogni finanziari di cui al precedente comma 1, lett. d.
 6. Il Piano degli Investimenti è riportato nei seguenti Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - a. Allegato 5: Piano degli Investimenti: elenco interventi, costi, coperture finanziarie e fabbisogni;
 - b. Allegato 6: Piano degli Investimenti: prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa.

Articolo 11

Obblighi della Concedente

1. La Regione, in qualità di Concedente, si obbliga, per quanto di competenza, a:
 - a. riconoscere al Gestore, nei limiti delle risorse provenienti da diverse fonti di finanziamento, annualmente iscritte nel bilancio della Regione, qualora disponibili, nonché nel rispetto dei principi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile della stessa, i contributi, così come meglio indicati al successivo Articolo 12 (*Contributi e modalità di erogazione*), per la copertura del Piano degli Investimenti (i "**Contributi**");
 - b. far ottenere tutte le autorizzazioni e/o dichiarazioni necessarie alla realizzazione degli Investimenti, ivi espressamente inclusi gli interventi di Manutenzione Straordinaria, convocando i tavoli richiesti e coinvolgendo tutti gli enti e le autorità necessarie;
 - c. adottare tutte le misure richieste per l'implementazione del Piano degli Investimenti.
2. La Regione assicura gli investimenti solo nel caso in cui vengano trasferiti dallo Stato i necessari stanziamenti a valere sugli Accordi di Programma Quadro (APQ), sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), o da altre fonti di finanziamento non regionali. Fatta salva la facoltà concessa a RFI dall'art. 17, primo comma, lett. a., resta fermo che, qualora la Regione non sia in grado di assicurare gli investimenti, RFI non potrà essere comunque chiamata ad effettuare anticipazioni finanziarie.

Articolo 12
Contributi e modalità di erogazione

1. In relazione al Piano degli Investimenti, sono riconosciuti al Gestore, per ciascun anno di esecuzione del Contratto, i Contributi secondo la ripartizione specificata nell'Allegato 6 (*Piano degli investimenti: prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa*), in base alle seguenti classi tipologiche:
 - a. Manutenzione Straordinaria;
 - b. Sicurezza ed adeguamento di legge;
 - c. Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento;
 - d. Potenziamento e Sviluppo infrastrutturale.
2. La Regione, previa adozione di apposito atto da parte dell'Organo Esecutivo Regionale di approvazione specifica e dettagliata dei fabbisogni previsionali così come rappresentati dal Gestore con riferimento ad ogni semestre gestionale, provvederà alla liquidazione ed erogazione delle somme in via anticipata a cadenza semestrale, nel rispetto delle regole di cui al D. Lgs. 118/2011 – Armonizzazione Contabile. Tali erogazioni saranno oggetto di rettifica in virtù di eventuali surplus/deficit riferiti ad ogni semestre, derivanti dalle differenze tra le erogazioni avvenute e gli effettivi lavori effettuati nello stesso periodo.
3. Le Parti, relativamente ai Contributi, al fine di assicurare la certezza della provvista finanziaria annualmente necessaria per la sostenibilità dei volumi di spesa programmati, si danno atto che nell'Allegato 6 (*Piano degli investimenti: prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa*) è riportata la pianificazione delle erogazioni di cassa per ogni singola fonte di finanziamento contrattualizzata. L'Allegato 6 è aggiornato, previa approvazione dell'Organo Esecutivo Regionale, in conseguenza alle fonti di finanziamento successive alla sottoscrizione del presente Contratto, costituendone ogni volta parte integrante e sostanziale al medesimo atto, fermo restando quanto stabilito al precedente.
4. Le Parti, inoltre, si danno atto che restano valide, ai sensi della normativa vigente, ove previste, le procedure di trasferimento delle risorse (controllo, rendicontazione e certificazione) per ogni distinta tipologia di fonte di finanziamento, di cui al precedente comma 3.
5. Con riferimento ai Contributi, la Regione si impegna affinché tali risorse possano essere rese effettivamente disponibili al Gestore per la realizzazione degli Investimenti. Inoltre si precisa che al fine di consentire la prosecuzione delle opere in corso e conseguentemente la regolarità dei pagamenti, i Contributi dovranno essere garantiti dalla Regione anche nel periodo di *cd. vacatio*, secondo i termini e le modalità previsti dai precedenti Articolo 5 (*Durata – Aggiornamenti*) e Articolo 11 (*Obblighi della Concedente*), in attesa dell'entrata in vigore del nuovo atto contrattuale.
6. In relazione alle diverse fonti di finanziamento, fermo restando quanto stabilito al precedente Articolo 11 (*Obblighi della Concedente*), dovranno essere osservate e perseguite le procedure di rendicontazione e di monitoraggio delle risorse assegnate.

SEZIONE QUARTA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13
Interruzione delle prestazioni

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non può essere interrotta né sospesa dal Gestore per alcun motivo, salvo che:
 - per la mancata corresponsione da parte della Regione dei Corrispettivi e/o dei Contributi di cui ai precedenti Articoli 8 (*Obblighi della Concedente - Corrispettivi*) e 12 (*Contributi e modalità di erogazione*);
 - per esigenze oggettive dipendenti dalle modalità attuative;
 - per eventi di forza maggiore.
2. In caso di abbandono o sospensione delle prestazioni da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste nel presente articolo, la Regione potrà sostituirsi al Gestore, con altro Gestore avente i titoli necessari ad adempiere, previa comunicazione scritta in tal senso, per

l'esecuzione d'ufficio, con rivalsa sullo stesso Gestore per le sole spese sostenute ed opportunamente documentate.

3. Il verificarsi di interruzioni delle prestazioni a seguito degli eventi di cui al precedente comma 1 o comunque di eventi non prevedibili e non imputabili al Gestore non comporta variazioni dei Corrispettivi previsti dal precedente Articolo 8 (*Obblighi della Concedente - Corrispettivi*) a condizione che il Gestore in tempi e secondo modalità appropriate assicuri le condizioni per il ripristino del servizio al venir meno della causa di sospensione.
4. Le riduzioni o le sospensioni nella disponibilità dell'infrastruttura o delle attività di supporto ai servizi di trasporto sono tempestivamente comunicate dal Gestore alla Regione, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 15 (*Comunicazioni*).

Articolo 14

Comitato Tecnico di Gestione del Contratto

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", composto da:
 - a) due rappresentanti della società di Gestione;
 - b) due rappresentanti della Regione.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti e sulla gestione.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta del Gestore.

Articolo 15

Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto, in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata (a) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata PEC o telegramma, al ricevimento della stessa e (b) in caso di spedizione a mezzo telefax, e-mail o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione, nel momento in cui il destinatario abbia confermato (anche a mezzo telefax) il ricevimento della stessa.
2. Le predette comunicazioni o notifiche vanno indirizzate come segue:
 - (a) Se alla **Regione Umbria**, alla stessa presso:
REGIONE UMBRIA;
c.a. Direzione regionale: Gestione del territorio e paesaggio. Protezione civile.
Infrastrutture e mobilità – Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico;
fax: 075 504 2732
PEC: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
e-mail: alfieromoretti@regione.umbria.it mangelici@regione.umbria.it .
 - (b) Se al **Gestore**, alla stessa presso:
Str. S. Lucia 4 – 06125 Perugia
c.a. Amministratore Delegato *p.t.*
fax: 075
PEC: umbriamobilita@pec.it
e-mail: ferrucciobufaloni@umbriamobilita.it

ovvero all'eventuale diverso indirizzo e/o numero di telefax che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità alle modalità di cui al precedente paragrafo 1.

Articolo 16
Legge applicabile e Controversie

1. Il presente Contratto, i diritti e gli obblighi da esso derivanti sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.
2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione delle clausole contrattuali e/o alle modalità di esecuzione dei servizi ed attività previsti nel presente Contratto, nonché alla sua validità, efficacia ed esecuzione (le/la "**Controversie/a**"), devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione, qualora il Comitato di cui all'Art. 14, non abbia potuto efficacemente dirimere la questione, secondo la procedura di seguito indicata ed accettata dalle Parti:
 - a. all'insorgere di una Controversia, la Parte interessata alla composizione della stessa deve chiedere per iscritto all'altra di svolgere il tentativo di conciliazione;
 - b. in tal caso le Parti si impegnano a nominare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla richiesta di cui alla precedente lettera a., ciascuna un proprio rappresentante dotato di idonei poteri di decisione. Tali rappresentanti delle Parti si riuniscono, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di cui alla predetta richiesta, per raggiungere la composizione amichevole della Controversia, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività;
 - c. qualora tali rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di conciliazione, non riescano a risolvere la Controversia entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta di iniziare la procedura di conciliazione, la Controversia sarà devoluta, fatte salve le competenze inderogabili di legge, alla competenza esclusiva del Foro di Perugia.

Articolo 17
Clausola risolutiva espressa e procedure di rinegoziazione del Contratto

1. Il presente Contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. in caso di rilevanti violazioni, per ciascuna delle Parti, degli obblighi in esso previsti, come di seguito indicato:
 - a. il Gestore potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Regione a mezzo posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ove la Regione risultasse inadempiente alle pattuizioni di cui all'articolo 8 (*Obblighi della Concedente – Corrispettivi*), comma 1 e 2, Articolo 11 (*Obblighi della Concedente*) e Articolo 12 (*Contributi e modalità di erogazione*), commi 1, 2 e 5. In tali casi di risoluzione, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 2, il Gestore avrà inoltre diritto alle quote di Contributi e/o di Corrispettivi relativi alle attività e/o agli Investimenti eseguiti e/o realizzati sino alla data di efficacia della risoluzione del Contratto;
 - b. la Regione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviarsi al Gestore a mezzo posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ove il Gestore risultasse inadempiente alle pattuizioni di cui all'Articolo 6 (*Obblighi del Concessionario – Parte Gestione*) comma 1 lett. a., b., c. e d..
 - c. nel caso in cui non fosse garantita la copertura finanziaria prevista nel presente Contratto e nei relativi aggiornamenti annuali espressa nei fabbisogni nell'anno di riferimento, le Parti potranno rinegoziare le priorità degli investimenti con le risorse già precedentemente contrattualizzate secondo la procedura di cui al precedente Articolo 12 (*Contributi e modalità di erogazione*). Nelle more di tale aggiornamento resta salva la facoltà del Gestore di salvaguardare l'avvio degli interventi di cui al citato articolo 12, punto 1 lettere a) e b) ricorrendo alla riallocazione delle risorse già contrattualizzate, ma non ancora oggetto di atti negoziali con terzi, ovvero all'utilizzo in via provvisoria di altre fonti di finanziamento.
2. Resta salvo, in ogni caso di risoluzione di cui al precedente paragrafo 1, il diritto della Parte non inadempiente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 18
Disposizioni varie e generali

1. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
2. Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 c.c., qualora uno o più clausole del Contratto dovessero risultare nulle in tutto o in parte, il Contratto, salvo che tali clausole non abbiano carattere essenziale, resterà comunque valido per la restante parte e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci.
3. Ciascuna Parte riconosce espressamente che ogni disposizione del presente Contratto è stata analiticamente e specificamente discussa, negoziata e concordata fra le Parti che lo sottoscrivono in forma digitale e che pertanto non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
4. Il presente Contratto contiene la manifestazione fedele ed integrale degli accordi raggiunti fra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso e, pertanto, prevale su qualsiasi precedente intesa, verbale o scritta, fra le stesse avente il medesimo oggetto.

Art. 19
Subentro nel Contratto

1. In costanza del presente Contratto il realizzarsi dell'ipotesi di cui all'art. 47, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, comporta l'esplicarsi degli effetti del presente Contratto nei confronti del nuovo soggetto a decorrere dalla data del suo subentro.

UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA

Amministratore Unico
Ferruccio Bufaloni

REGIONE UMBRIA

DGR 1332 del 19.11.2018
Maurizio Angelici

L'atto è sottoscritto dalle parti in forma digitale.


CONTRATTO DI PROGRAMMA
Per l'affidamento della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali umbre
TRA
REGIONE UMBRIA
E
UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A.

ALLEGATI:

- 1 Rappresentazione grafica della rete regionale
- 2 Qualità delle Prestazioni
- 3 Previsione corrispettivi
- 4 Schema di Contabilità Regulatoria
- 5 Piano degli Investimenti: elenco interventi, costi, coperture finanziarie e fabbisogni
- 6 Piano degli Investimenti: prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa
- 7 Scheda monitoraggio Investimenti

Allegato 1

Rappresentazione grafica della rete regionale



Estensione chilometrica	152 km
Sansepolcro - Città di Castello	16 Km
Città di Castello - Perugia PSG	52 Km
Perugia PSG - Terni	78 Km
Perugia PSG - Perugia SA	5 Km
Binario	unico
Stazioni interconnesse con RFI	Perugia PSG, Terni
Linea ai sensi del DM 210/2018	Perugia PSG - Terni

Allegato 2
Qualità delle Prestazioni

Tabella 1

Livello di disponibilità e affidabilità manutentiva			
Rigo	Linea	Km Linea	Indicatore livello Guasti (*) (n. guasti/Km)
	A	B	C
1	Sansepolcro – Perugia PSG	68	0,60
2	Perugia PSG – Terni	78	0,60
3	Diramazione Perugia PSG – Perugia S. Anna	5	0,60

Note.

(*) Definizione Indicatore livello dei Guasti di qualità: numero di avarie che hanno procurato ritardo di più di 3 treni, viaggiatori e merci, con responsabilità relative alle attività di manutenzione del Gestore classificate con priorità urgente

Resta inteso tra le Parti che l'attuale livello di prestazioni indicato potrà essere soggetto a revisione su richiesta del Gestore alla fine del primo anno di esercizio in funzione delle effettive performance rilevate in fase gestionale.

Allegato 3
Previsione corrispettivi

Valori in mln€

	I° quinquennio						II° quinquennio		
	2018 (pro quota)	2019	2020	2021	2022	2023	Totale 2019-2023	media annuale 2024-2028	Totale 2024-2028
Previsione Corrispettivi	0,42	5,00	5,00	5,52	5,52	5,80	26,84	5,92	29,59

FONTI DISPONIBILI									
....	0,44	5,00	5,00	5,52	5,52	5,80	26,84		
....									
....									
....									
....									

E' compresa la quota annuale per la copertura del CCNL.

Allegato 4
Schema di Contabilità Regulatoria
Anno di consuntivo 201X

Voci	Consuntivo
<i>Pedaggio</i>	
<i>Altri ricavi da servizi</i>	
<i>Ricavi da Contratti di Programma o di Servizio</i>	
<i>Ricavi da erogazioni non rimborsabili da alte fonti pubbliche o private</i>	
<i>Altri proventi</i>	
<i>Totale ricavi operativi</i>	-
<i>Costo del personale</i>	
<i>Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	
<i>Costi per servizi</i>	
<i>Costi per godimento beni di terzi</i>	
<i>Altri costi operativi</i>	
<i>Totale costi operativi</i>	0
<i>Risultato operativo lordo (EBITDA)</i>	0
<i>Ammortamenti</i>	
<i>Svalutazioni e perdite (riprese) di valore</i>	
<i>Accantonamenti</i>	
<i>Risultato al lordo del costo del capitale impiegato (= EBIT)</i>	0
<i>Saldo finanziario</i>	
<i>Imposte sul reddito</i>	
<i>Risultato netto</i>	0